



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. [REDACTED]

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Tania Vettore	Presidente
dott. Fabio Doro	Giudice
dott. Paola Salmaso	Giudice relatore

nella causa iscritta al N. [REDACTED] promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 17/11/2017 da:

[REDACTED] con l'avv. MIAZZI MARCO ,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI PADOVA (c.f. 94026160278), con l'avv.,

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA,**

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorrente, nato in Bangladesh [REDACTED] ha impugnato il provvedimento del 13/09/2017, notificato il 18/10/2017, reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della



Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente, nato il 10.01.1993 nel paese di [REDACTED] del Bangladesh, appartiene all'etnia Bangla ed è di religione musulmana. Durante la scuola partecipò ad organizzazioni scolastiche di natura socio-politica; nel 2013, dopo aver lasciato la scuola, decise di consolidare la propria colleganza al gruppo BNP (Bangladesh National Party), contrapponendosi al partito Awami League (Lega Popolare Bengalese). Durante una riunione, in una stanza dell'istituto scolastico, alcuni membri della Awami League durante un litigio uccisero un componente della BNP; il ricorrente, testimone dell'omicidio e ferito nella colluttazione, venne prelevato e detenuto in un luogo sconosciuto; tuttavia, riuscì a scappare ed a nascondersi dallo zio che gli consigliò di fuggire.

Con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la vicenda narrata dal richiedente è stata ritenuta non credibile.

Il ricorrente quest'oggi lamenta anzitutto che la Commissione non abbia ritenuto credibile la vicenda, senza approfondire la situazione del Paese di origine.

In punto di diritto, occorre premettere che il D.Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella *vis persecutoria* posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla *vis persecutoria* mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti



violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il “*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*” (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli “atti di persecuzione” devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la



situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 d.lgs. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "per quanto possibile" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'adeguata motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis*, Cass. n. 16202/2012; da ultimo Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).

Per quanto concerne, infine, la protezione umanitaria, va richiamato il combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998.

La prima delle due norme da ultimo citate prevede che *"Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"*;

La seconda norma, invece, prevede che la concessione della protezione umanitaria sia subordinata all'esistenza di *"seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 4139/2011; n. 6879/2011; n. 24544/2011; n. 22111/2014), la protezione umanitaria costituisce una misura residuale che presenta



caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori e condizione indefettibile per il rilascio di un permesso di soggiorno è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. n. 26887/2013 individua a mero titolo di esempio le seguenti ipotesi: cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese).

La protezione umanitaria è, quindi, un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, ma solo quando emerga la particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, che non sia tale da giustificare il riconoscimento delle misure maggiori.

Pur mancando nel nostro ordinamento un elenco tassativo di ipotesi di vulnerabilità, a titolo esemplificativo, ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, viene in rilievo l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 che prevede la vulnerabilità in presenza di *“persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali”*.

Da ultimo, occorre rilevare che il diritto di asilo è stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti analizzati – rappresentati dallo *“status”* di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario – cosicché non v'è più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).

Nel merito, si ritiene che il provvedimento impugnato non sia censurabile per il mancato approfondimento istruttorio da parte della Commissione Territoriale in ossequio al principio di cooperazione nel reperimento delle fonti di prova, né per irragionevole valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente. Ed invero le dichiarazioni da questi rese appaiono poco credibili ritenuto che lo stesso non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda come previsto dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007.

Occorre, infatti, valutare la narrazione del ricorrente alla luce dell'art. 3, co. 5, d. lgs. 251/2007 che dispone che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non



siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Nel caso di specie, si ritengono condivisibili le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale sulla credibilità dei fatti narrati dal ricorrente e delle ragioni che l'avrebbero indotto a lasciare il suo paese, apparendo inverosimile il racconto fatto dal ricorrente, come viene ben spiegato nel provvedimento di rigetto, avendo il ricorrente rilasciato delle dichiarazioni generiche e per nulla circostanziate in relazione all'intera vicenda, in particolare in ordine all'attività svolta all'interno del partito e all'aggressione subita. In ordine alla prima ha esclusivamente dichiarato che organizzava le riunioni ed informava gli altri membri di queste ultime; inoltre, ha descritto in modo generico gli ideali del partito di appartenenza. Per quanto attiene all'aggressione, essa è stata descritta in modo generico. Appare, inoltre, inverosimile che i suoi rapitori, i quali lo avevano rinchiuso in una stanza con la porta chiusa a chiave e sorvegliando la porta, abbiano lasciato la finestra aperta pensando che per le ferite non sarebbe riuscito a scappare atteso che la finestra distava solo un metro dal terreno. Appare, altresì, inverosimile che, nonostante le ferite, sia riuscito ad attraversare un fiume a nuoto. Inoltre, non ha fornito alcun indizio di prova a suffragio di quelle che rimangono semplici affermazioni, in quanto non ha depositato alcun documento significativo a supporto delle sue dichiarazioni e non ha fornito alcuna informazione in ordine ai risvolti processuali delle vicende e alcuna motivazione plausibile dell'impossibilità di farseli inviare dalla famiglia rimasta a vivere in Bangladesh.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorrente non è un soggetto giudicato credibile; conseguentemente, il racconto risulta inattendibile; pertanto non può essere riconosciuto il diritto allo status di rifugiato.

Deve essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria per i motivi infra precisati.



Quanto ai requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 d.lgs. 251/2007 essi devono escludersi nel caso di specie, stante da un lato la mancata prospettazione da parte del richiedente del rischio di subire la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte e, dall'altro lato, l'impossibilità di ritenere fondato il rischio per il medesimo di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel suo Paese di origine, attesa l'impossibilità di superare i dubbi scaturenti dalla narrazione del ricorrente, non avendo lo stesso specificato tutte le circostanze utili a corroborare la vicenda e dovendo dunque confermare l'assenza di attendibilità e credibilità già censurata dalla Commissione in sede di diniego.

Quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio 2008, l'UNCHR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.

In quest'ottica, sempre secondo l'UNCHR, il "valore aggiunto" di questa ipotesi consiste nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché *"anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria ... dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone"*.

Nondimeno, la Corte di Giustizia ha precisato che l'operatività della ipotesi di cui alla lettera c) non sempre è subordinata alla condizione che l'interessato fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.

Se questa è la regola, è tuttavia possibile *"in via eccezionale"* considerare provata l'esistenza della minaccia giacché *"qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"* (sentenza 17.2.2009,



causa n. C-465/2007, *Elgafaji c. Paesi Bassi*; sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*, con specifico riferimento alla definizione di conflitto armato interno; cfr. Cass. n. 8281/2013).

Per quanto concerne la nozione di “*conflitto armato interno*”, la Corte di Giustizia ha chiarito che “*in assenza di qualsivoglia definizione ... la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati*” e che pertanto “*la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro*”, con esclusione – tuttavia - delle violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*).

Sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, “*la constatazione dell’esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona*” e non è nemmeno necessario che “*tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e ... che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*” (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*).

La fattispecie in esame, peraltro, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, e pertanto si deve ritenere, da un lato, che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e Considerando 35 della Direttiva 2011/95/UE) e, dall’altro, che una mera situazione di instabilità politica non può essere assimilabile all’ipotesi del conflitto armato interno.

Recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che “*l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia*



in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno, nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (cfr. Corte di cassazione, sez. I, ord. 31 maggio 2018, n. 14006).

Alla luce delle considerazioni che precedono non si ravvisa in Bangladesh la presenza di un conflitto armato interno da cui possa conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati, tale da comportare una minaccia individualizzata a danno del ricorrente.

Pur trovandosi il Bangladesh in un periodo caratterizzato da moderate tensioni politiche, con particolare riferimento al conflitto tra il partito al governo, Awami League, e quello di minoranza, BNP, i contrasti tra opposte fazioni non si spingono al punto di concretare un rischio generalizzato di violenza per la popolazione civile.

Si legge sul World Report UNHCR 2017: “Bangladesh witnessed a spate of violent attacks against secular bloggers, academics, gay rights activists, foreigners, and members of religious minorities in 2016” (<https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/bangladesh#8ee1c4>): oggetto di episodi di violenza sono quindi eminentemente figure che rivendicano una libertà di pensiero pressoché assente in Bangladesh, e non la popolazione civile generalmente intesa.

Inoltre, bisogna sottolineare che nonostante la situazione di povertà diffusa e di esposizione a violenti fenomeni naturali dedotta nel ricorso, il Bangladesh non può, per ciò solo, ritenersi zona a rischio e la sua popolazione civile soggetta alla “minaccia grave e individuale” di cui si è appena detto.

In conclusione, essendo la protezione sussidiaria correlata ad una situazione di minaccia grave e individuale alla vita di un civile, e limitandosi invece le notizie reperite a riferire, per l'epoca recente, di situazioni di instabilità e di limitati episodi di violenza localizzata in alcune zone del Paese, ma non evidenziando scontri significativi tra fazioni opposte, così come richiesto dalla vigente normativa sopra riportata, nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti per concedere la protezione sussidiaria.

Va invece accolta la domanda di protezione umanitaria.



Invero, nella fattispecie in esame, alla luce della comparazione tra la situazione di totale povertà e di mancanza assoluta di mezzi nel paese di origine nel quale il ricorrente non svolgeva attività lavorativa e la documentata integrazione del ricorrente nel territorio, essendo stato assunto con un contratto di lavoro di lunga durata come operaio specializzato (v. contratto di lavoro e buste paga in atti), ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, queste devono essere compensate in quanto occorre tener conto che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. n. 18583/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – Sezione di Padova nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio a KHAN MINTU del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5, comma 6 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- compensa le spese;
- liquida, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona – Sezione di Padova - nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso in Venezia, il 27/09/2018

Il Giudice relatore

dott. Paola Salmaso

Il Presidente

dott. Tania Vettore

pagina 10 di 10

